Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 – Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: Area Manutenzione e Servizi esterni

DETERMINAZIONE NUMERO 1316 DEL 31/12/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID - 19. ACQUISTO TERMO SCANNER DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA "OLICOR S.R.L.", DI SAN SEVERINO MARCHE (MC), ED IMPEGNO SPESA. CIG Z0B3008EB0.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E SERVIZI ESTERNI

PREMESSO CHE, a causa della perdurante emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di garantire la massima profilassi nell'ambito dell'accesso agli Uffici da parte del pubblico, si rende necessario procedere all'acquisto di termo scanner in grado di rilevare la temperatura corporea degli utenti che debbono necessariamente recarsi fisicamente presso i diversi Servizi dell'Ente;

VISTO che il Decreto Legge **16 luglio 2020 n.76** - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale - definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio), prevedendo:

a. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli **articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
b. Fermo quanto previsto dagli **articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'**articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016** secondo le seguenti modalità:

- **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;**
- procedura negoziata, senza bando, di cui all'**articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del**

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'**articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016** e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,…;

ACCERTATO che il successivo comma 3, prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'**articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;**

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento del servizio è inferiore ad euro 75.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, per la modesta entità dei lavori;

VISTO che l'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO pertanto di fare ricorso allo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) attraverso lo strumento dell'ordine diretto di acquisto (O.d.A.);

DATO ATTO CHE che la fornitura di cui trattasi è offerta sul MEPA dalla ditta "OLICOR S.r.l." con sede legale in Via Enrico Mattei 27, 62027, San Severino Marche (MC), c.f./P.Iva 01408050431, ditta già fornitrice e di fiducia di questa Amministrazione, e che a tal riguardo si è provveduto ad acquisire dalla stessa un preventivo di spesa, depositato agli atti di questo Servizio;

EVIDENZIATO che la fornitura di cui trattasi comporta la seguente spesa, al di sotto degli importi massimi per i quali il regolamento prevede e consente l'affidamento diretto:

Descrizione	Costo singolo unità (Iva esclusa)	Costo complessivo (Iva esclusa)
N. 2 - Termo scanner tupu check pro, compreso di base per installazione del dispositivo	€ 1.250,00	€ 2.500,00
DETTAGLIO IMPORTO NETTO		€ 2.500,00
DETTAGLIO IVA 22%		€ 550,00
TOT. FORNITURA IVA COMP.		**€ 3.050,00**

RITENUTO tale prezzo congruo ed adeguato;

VISTO l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

VISTO che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità con quelli oggetto delle convenzioni;

PRESO ATTO, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convezione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

DATO ATTO che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

VISTO il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

CONSIDERATO che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;

VISTO il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita dalla ditta e dalla immediata disponibilità ad eseguire il servizio;

DATO ATTO che la ditta di cui trattasi dovrà fornire le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, della ditta "OLICOR S.r.l." con sede legale in Via Enrico Mattei 27, 62027, San Severino Marche (MC), c.f./P.Iva 01408050431;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che per gli affidamenti di cui alla presente procedura è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dal DL n. 76/2020 e, per quanto compatibili, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Contenimento del contagio da covid-19 e sicurezza sui luoghi di lavoro
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura termo scanner per rilevazione temperatura corporea
	FORMA DEL CONTRATTO:	Tramite MEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, come modificati dal D.L. 76/2020.

	CLAUSOLE ESSENZIALI:	La fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e comunque non oltre il 31/12/2020.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, tramite MEPA.

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il CIG: Z0B3008EB0**;**

RITENUTO**,** per quanto sopra premesso, di:

- Affidare la fornitura oggetto della presente determinazione alla Ditta "OLICOR S.r.l." con sede legale in Via Enrico Mattei 27, 62027, San Severino Marche (MC), c.f./P.Iva 01408050431;

- Impegnare la somma complessiva di **€ 3.050,00** IVA al 22% compresa ai seguenti Capitoli del Bilancio previsionale anno 2020:

CAP.	**ART.**	**SERVIZIO**	**Impegno**
			IVA comp.
2697	06	Acquisto termoscanner per emergenza sanitaria Covid-19	**€ 3.050,00**
		Totale affidamento	*€ 3.050,00*

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 21/05/2019 di nomina a Responsabile dell'Area Manutenzioni e Servizi esterni;

RICHIAMATE :

- la Delibera di Consiglio n. 9 del 08/04/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2020/2022 e sue successive variazioni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 28/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2020 ;
- la deliberazione di G.C. n. 161 del 17/09/2020, avente per oggetto: Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 per variazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di C.C. n. 29 del 15/09/2020, avente per oggetto: Verifica degli equilibri generali di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale del Bilancio 2020/2022;

DETERMINA

1. DI STABILIRE che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.

2. DI AFFIDARE, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, la fornitura a:

Nome affidatario	OLICOR S.R.L.
PI e/o CF	01408050431
Sede	Via Enrico Mattei 27, 62027, San Severino Marche (MC)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Fornitura di dispostivi individuali di sicurezza e beni di consumo per sanificazioni
Clausole essenziali	La fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e comunque non oltre il 31/12/2020.
Strumento di acquisto	Affidamento diretto tramite MEPA
Importo totale affidamento	€ 3.050,00 (IVA inclusa)
CIG	Z0B3008EB0

3. DI IMPEGNARE**,** per la fornitura di cui ai punti precedenti la somma complessiva di **€ 3.050,00,** IVA al 22% compresa, ai seguenti Capitoli del corrente Bilancio previsionale anno 2020;

CAP.	**ART.**	**SERVIZIO**	**Impegno**
			IVA comp.
2697	06	Acquisto termoscanner per emergenza sanitaria Covid-19	**€ 3.050,00**
		Totale affidamento	*€ 3.050,00*

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

5. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria.

7. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.

9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

10. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020.

San Severino Marche, li 31/12/2020

Il Responsabile

BOLDRINI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.